



SINTESI ARTICOLI DI INTERESSE DELLA LEGGE DI BILANCIO 2026

SCUOLA

1) ART 52- Fondo per le attività socio-educative dei minori:

E' istituito un fondo di 60 milioni annui per sostenere iniziative promosse dai comuni per il potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa dedicati ai minori

2) ART 105- misure in materia di istruzione:

- Per le scuole **secondarie di I e II grado**, il dirigente scolastico **dovrà utilizzare** il personale dell'organico dell'autonomia, a meno di fondate e motivate esigenze di natura didattica, **per la copertura di posti comuni per assenze fino ad un massimo di 10 giorni**
- Per i docenti della scuola **primaria o per posti di sostegno**, il dirigente mantiene la facoltà, non l'obbligo, di utilizzare l'organico dell'autonomia per sostituzione di docenti assenti fino ad un massimo di 10 giorni
- Le **scuole dovranno effettuare un monitoraggio quadrimestrale delle assenze del personale scolastico distinguendo i dati per ordine e grado di istruzione, per tipologia di posto e per profilo professionale**. I risultati del monitoraggio dovranno essere comunicati alla ragioneria di stato
- Gli eventuali risparmi potranno essere destinati ad un aumento del MOF nella misura massima del 10% del fondo stesso

3) ART 106- **nuova definizione dell'organico dell'autonomia e soppressione dell'organico triennale del personale ATA delle istituzioni scolastiche**

- L'organico dell'autonomia viene ridefinito ogni anno tramite un decreto del MIM che rileva il personale scolastico e rimodula il fabbisogno complessivo mantenendo invariata la dotazione organica. **Di fatto viene eliminato il vincolo triennale per la rimodulazione delle riduzioni dell'organico del personale docente consentendo una maggiore flessibilità per l'effettuazione di tali modifiche**. Lo steso discorso vale per il personale ATA.
- La consistenza complessiva delle dotazioni organiche del personale ATA sarà determinata annualmente
- Viene confermato che i docenti impiegati nei gradi di istruzione inferiori per l'insegnamento dell'italiano come seconda lingua (L2) mantengono il trattamento economico corrispondente alla loro categoria di appartenenza

4) ART 108 – carta elettronica valore

- Viene istituita, a partire dal 2027, la carta elettronica valore destinata ai diplomati entro i 19 anni. La carta valori sostituirà le precedenti carte della cultura giovani e del merito e sarà destinata all'acquisto di beni e servizi culturali e formativi. Il finanziamento annuo complessivo è previsto essere pari a 180 milioni di euro ed il singolo importo verrà stabilito annualmente insieme alle modalità di utilizzo

5) ART 127- Livelli essenziali delle prestazioni per assistenza, assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni con disabilità

- Si introducono i livelli essenziali per le materie oggetto dell'articolo. In particolare riguardo al numero di ore di assistenza all'autonomia e alla comunicazione previste dal PEI da garantire progressivamente in base alle risorse disponibili e l'impiego di personale qualificato
- Entro il 31 dicembre 2027 sarà istituito un registro nazionale per il fabbisogno dell'assistenza all'autonomia gestito dalla presidenza del consiglio dei ministri
- In una fase transitoria per gli anni 2026 e 2027 viene fissato un obiettivo di servizio transitorio per avviare o potenziare le attività di assistenza in quelle aree del paese dove queste risultano più carenti

6) ART 141- stato di previsione del MIM

- Per il 2026 viene autorizzato l'impiego ed il pagamento delle spese del MIM utilizzando somme precedentemente versate dal MIM dalla presidenza del consiglio al bilancio dello stato.
- Tali somme saranno utilizzate per la realizzazione di iniziative educative di prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti
- Parimenti viene autorizzata la riassegnazione al MIM delle somme versata dagli enti locali da destinare all'edilizia scolastica

PUBBLICO IMPIEGO

1) ART 2- revisione della disciplina dell'IRPEF

- Viene prevista **la riduzione dal 35 al 33% del secondo scaglione di reddito per i contribuenti con reddito compreso tra 28mila e 50mila euro**
- Viene introdotta una riduzione forfettaria delle detrazioni per i redditi più elevati. Per i redditi superiori a 200mila euro, le detrazioni spettanti vengono ridotte di 440 euro

2) ART 43: misure in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento

- A partire dal 1 gennaio 2027 l'età pensionabile verrà aumentata **di 1 mese, invece dei 3 previsti dalla legge Fornero**
 - A partire dal 1 gennaio 2028 verrà applicato **l'innalzamento di 3 mesi, rispetto ai parametri attuali**, per accedere alla pensione in linea con la variazione della speranza di vita.
 - Queste variazioni non si applicano per i lavoratori dipendenti che svolgono professioni gravose a condizione che abbiano svolto tali attività per almeno 7 anni negli ultimi 10 e possiedano almeno 30 anni di contributi
 - Per coloro che beneficeranno di tali esenzioni, il TFR verrà corrisposto soltanto al momento in cui il diritto sarebbe maturato
- 3) **ART 44- misure in materia di liquidazione del TFR nel pubblico impiego**
- A partire dal 1 gennaio 2027, viene ridotto **da 1 anno a 9 mesi** il periodo entro il quale le Pubbliche amministrazioni devono liquidare i trattamenti di fine servizio
- 4) **ART 50- rafforzamento della disciplina in materia di congedi parentali e di congedo di malattia per i figli minori**
- Ciascun genitore potrà astenersi dal lavoro fino ai **14 anni dei propri figli. Attualmente tale limite è pari a 12 anni**
 - Restano però invariati i limiti complessivi: 10 mesi tra entrambi i genitori (11 se il padre utilizza almeno 3 mesi) e 6 mesi per ogni singolo genitore (7 se il padre utilizza almeno 3 mesi)
 - La stessa estensione temporale si applica ai genitori con figli disabili che potranno beneficiare di un prolungamento del congedo parentale fino a 3 anni complessivi continuativi o frazionati fino al compimento dei **14 anni dei propri figli a condizione che sia accertata la gravità**
 - Il riconoscimento del diritto di una retribuzione pari al 30% dello stipendio si estende fino ai **14 anni dei propri figli**
 - L'indennità spetta per un massimo di 9 mesi complessivi. 3 mesi non trasferibili per ciascun genitore (6 in tutto) e altri 3 mesi per uno solo dei 2
 - Viene estesa e potenziata la disciplina del congedo per malattia del figlio con la possibilità di assentarsi dal lavoro per un'età dei figli che **va da 3 a 14 anni** (ora è da 3 a 8) per un periodo complessivo di 10 giorni l'anno (attualmente i giorni sono 5)
- 5) **ART 58- disposizioni in materia di detassazione**
- Per il 2026 viene prevista una tassazione pari al 15% del trattamento accessorio (FIS e MOF) entro un limite massimo di 800€
 - Tale disposizione verrà applicata a coloro che percepiscono un reddito inferiore ai 50 mila euro e non si applica al personale delle forze armate e del servizio sanitario nazionale che continueranno a beneficiare dell'imposta sostitutiva in misura del 5%
 - **Nel 2026 verrà istituito un fondo di 190 milioni di euro annui destinato ad incrementare le risorse per la contrattazione integrativa**

6) **ART 129- norme di revisione e razionalizzazione della spesa**

- Viene assegnato all'INPS il compito di verifica puntuale in materia dei permessi previsti dalla legge 104/92
- **L'istituto dovrà accertare la permanenza dei requisiti sanitari che giustificano la concessione di tali permessi con l'introduzione di un rafforzamento dei controlli sui permessi e sui congedi concessi ai lavoratori**
- **Le amministrazioni pubbliche saranno tenute mensilmente a trasmettere all'INPS informazioni dettagliate sulla fruizione di tali benefici da parte dei dipendenti, sia pubblici che privati**

A cura di Antonio Antonazzo